



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 21

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, COMUNE DI CAVARENO - piano attuativo di riqualificazione urbana delle pp.edd. 213 e 345 e delle pp.ff. 102/4 e 97/2 C.C. CAVARENO con effetto di variante al PRG, ai sensi degli articoli 39 comma 2, lettera j bis) e 54 della l.p. 15/2015 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **19 Gennaio 2024** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 35 del 28 novembre 2022 il Comune di Cavareno ha adottato in via preliminare, ai sensi dell'art. 39 comma 2, lettera j bis) della l.p. 15/2015, la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale, seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della L.P. 15/2015.

La variante in esame prevede l'inserimento, all'interno del proprio strumento urbanistico, di un piano di riqualificazione urbana in corrispondenza di un ampio compendio produttivo collocato a Sud-Ovest del centro abitato di Cavareno, l'area produttiva "Revo". L'area in questione è caratterizzata dalla presenza di un edificio produttivo (p.ed. 345), tuttora in esercizio, e da un edificio (p.ed. 213) nato come residenziale e successivamente riconvertito per buona parte ad uffici a servizio dell'attività produttiva originariamente insediatasi. L'Amministrazione riconduce tale previsione agli interventi volti al recupero ed al riuso degli edifici esistenti che costituiscono interesse pubblico, inoltre evidenzia che il recupero funzionale dello stabilimento insediato nel compendio sopra descritto ha costituito fin dal 2010 uno dei più grandi interventi promossi dall'amministrazione comunale.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), il Comune nella deliberazione di adozione della variante in argomento dà atto che la medesima non interessa aree gravate da uso civico.

Nella Rendicontazione Urbanistica, contenuta nell'elaborato allegato "Relazione Illustrativa", si afferma che, viste le caratteristiche degli interventi previsti con la variante che non modificano la sostanziale previsione del PRG in vigore, confermando le misure mitigative e garantendo la piena compatibilità delle attività produttive, si certifica l'assoluta mancanza di elementi che possano condurre con la presente variante ad effetti ambientali di nessun livello.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante in oggetto è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio. La documentazione di variante, adottata nel formato digitale, perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 15 febbraio 2023, con nota registrata al n.127952 del protocollo provinciale; la variante è stata altresì inserita nel sistema Gestione piani urbanistici (GPU), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2016. Con detta consegna ha preso avvio il procedimento di valutazione del piano.

In data 6 marzo 2023, protocollo provinciale n.177002 il Servizio preposto chiede all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di esprimere il proprio parere in relazione alla variante in oggetto.

Successivamente il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio comunica al Comune di Cavareno, in data 31 marzo 2023, con nota registrata al n. 252853 del protocollo provinciale, il proprio parere (n.12/23) al fine del prosieguo dell'iter di approvazione prospettando le osservazioni espresse per l'integrazione dei relativi contenuti. Parere che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento in Allegato A).

Il Comune di Cavareno con deliberazione consiliare n.18 di data 29 maggio 2023, adotta in via definitiva la variante al PRG in argomento e contestualmente approva la variante al piano attuativo. Gli elaborati che costituiscono la variante allo strumento urbanistico come adottati definitivamente pervengono al Servizio competente su supporto digitale in data 6 giugno 2023, con nota di protocollo provinciale n. 436235, dando atto dell'avvenuta modifica degli elaborati di piano a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e rilievi formulati nel parere provinciale n. 12/23.

Nelle premesse della delibera il Comune fa presente che nel periodo di deposito della documentazione di variante, effettuato ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 39 della l.p. 15/2015, non è pervenuta alcuna osservazione nel pubblico interesse.

Dopo aver interpellato l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'espressione del proprio parere di competenza ed aver sospeso l'iter della variante per chiarimenti al Comune circa la presenza in adozione definitiva di un consigliere che si era allontanato in seduta di adozione preliminare e per la mancanza tra i documenti trasmessi di un elaborato del piano attuativo indicato in delibera, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota dell' 11 agosto 2023, protocollo provinciale n.621975, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano sospende il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Cavareno.

Dopo che l'Amministrazione comunale, in data 17 agosto e 30 novembre 2023, protocolli provinciali nn. 627404 e 893151, ha trasmesso le integrazioni richieste, il Servizio preposto ha interpellato in data 30 novembre, protocollo provinciale n. 893851 l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'espressione del proprio parere di competenza.

Successivamente, in data 20 dicembre 2023, protocollo provinciale n. 950033, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso al Comune il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ricevuto in data 4 dicembre 2023, protocollo provinciale n. 901132, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B).

Con note del 5 e 10 gennaio 2024, protocolli provinciali nn.8076 e 19479, l'Amministrazione comunale ha trasmesso l'impegno ad effettuare, in occasione del prossimo aggiornamento della Classificazione Acustica del territorio, l'adeguamento del piano di Classificazione acustica, introducendo le modifiche necessarie ad adeguare il piano alle previsioni di PRG ed in particolare ad attribuire alla zona produttiva interna al piano di riqualificazione RU.12 la Classe IV "Aree di intensa attività umana" e alla attigua zona residenziale la Classe III Aree di tipo misto, ciò al fine di evitare il cosiddetto "salto di classe".

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cavareno, conseguente all'approvazione della variante al piano di riqualificazione urbana delle pp.edd. 213 e 345 e delle pp.ff. 102/4 e 97/2 C.C. CAVARENO, adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 18 di data 29 maggio 2023, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Cavareno in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 07 giugno 2023 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso nel termine di legge.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, richiamate le disposizioni degli articoli 39, comma 2, lettera j bis) e 54 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la variante non sostanziale al piano regolatore generale del Comune di Cavareno, conseguente all' approvazione della variante al piano di riqualificazione urbana delle pp.edd. 213 e 345 e delle pp.ff. 102/4 e 97/2 C.C. CAVARENO, con le modifiche apportate a seguito del parere n. 12/2023 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e successivamente ulteriormente modificata sulla base delle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del giorno 11 agosto 2023, protocollo provinciale 621975 e 20 dicembre 2023, protocollo provinciale n. 950033 come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 12/2023, corrispondente all'allegato A), le note dei giorni 11 agosto 2023, protocollo provinciale 621975, e 20 dicembre 2023, protocollo provinciale n. 950033, del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, corrispondenti all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
 Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 31 marzo 2023

Prat. 3003 – parere n. 12/23

OGGETTO: COMUNE DI CAVARENO: Approvazione piano attuativo di iniziativa privata "Riqualificazione urbana delle p.ed. 213 e 345 e delle pp.ff. 102/4 e 97/2, C.C. Cavareno" con effetto di variante al PRG – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 di data 28 novembre 2022 - adozione preliminare (pratica n. 3003).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 35 di data 28 novembre 2022 il Comune di Cavareno ha approvato il piano attuativo di iniziativa privata "Riqualificazione urbana delle p.ed. 213 e 345 e delle pp.ff. 102/4 e 97/2, C.C. Cavareno". Il Comune ha trasmesso gli atti in data 15 febbraio 2022, data rispetto alla quale è stato possibile dare avvio alla fase di valutazione.

Tenuto conto del fatto che, tramite l'approvazione dello strumento attuativo sopra citato, viene proposta la modifica alle previsioni del PRG la delibera comunale di approvazione del predetto piano attuativo ha costituito provvedimento di adozione preliminare della variante al PRG secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 39, comma 2, lettera jbis) della l.p. 15/2015.

Usi civici

Per la variante in esame è stato verificato che non vi sono aree gravate dal vincolo di uso civico e pertanto non è necessario attivare la procedura di cui all'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6.

Obiettivi e contenuti della variante

La relazione illustrativa allegata descrive la procedura di variante in oggetto ed evidenzia che tramite la stessa il Comune di Cavareno ha previsto l'inserimento, all'interno del proprio strumento urbanistico, di un piano di riqualificazione urbana (estensione complessiva pari a circa mq 8320) in

corrispondenza di un ampio compendio produttivo collocato a Sud-Ovest del centro abitato di Cavareno. L'area in questione dal 1960 circa è caratterizzata dalla presenza di un edificio produttivo (p.ed. 345), tuttora in esercizio, e da un edificio (p.ed. 213) nato come residenziale e successivamente riconvertito per buona parte ad uffici a servizio dell'attività produttiva originariamente insediatasi.

L'Amministrazione riconduce tale previsione agli interventi volti al recupero ed al riuso degli edifici esistenti che costituiscono interesse pubblico, inoltre evidenzia che il recupero funzionale dello stabilimento insediato nel compendio sopra descritto ha costituito fin dal 2010 uno dei più grandi interventi promossi dall'amministrazione comunale.

Come premesso, la presente variante nei contenuti consiste nella definizione di un nuovo Piano di riqualificazione urbana (Variante V1) in luogo dell'applicazione di una distinta disciplina riconducibile ad uno specifico riferimento normativo (art. 16.2 comma 11) contenuta nelle norme di attuazione in vigore. Per quanto riguarda la definizione della zonizzazione urbanistica dell'area sottesa al piano attuativo, la previsione per la p.ed. 345 conferma la destinazione vigente a Zona produttiva di livello locale D2.1 ed estende tale destinazione alla particella limitrofa p.f. 97/2, modificandone la previsione vigente Verde pubblico assoggetta a Piano perequativo (TP 9.c) (Variante V4); infine, per la porzione di ambito sottesa dalle particelle p.ed. 213 e p.f. 102/4, propone una modifica della destinazione urbanistica da Zona produttiva di livello locale a Zona residenziale di completamento B2.b (Variante V2).

In occasione dell'approvazione del piano attuativo in oggetto viene inoltre introdotto un nuovo articolo 23.12 (Variante V3), all'interno dell'apparato normativo del PRG, tramite il quale vengono disciplinate in maniera distinta la zona produttiva di livello locale e la zona residenziale di completamento racchiuse all'interno del piano di riqualificazione urbana.

Nel dettaglio il nuovo articolo per le zone produttive locali prevede l'integrazione della disciplina fissata, all'articolo 16.2 delle norme vigenti, con la definizione di nuovi parametri edificatori per l'area disciplinata dal nuovo piano subordinato, ammettendo in corrispondenza dello stesso un aumento della superficie coperta fino al 70%, anziché al 60%, ed un'altezza massima pari a quella degli edifici esistenti, anziché di m 12.

Mentre per l'area residenziale di completamento B2.b si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 15.2-Zone B2.b delle norme in vigore e si prevede di intervenire sull'edificio esistente con possibilità di effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione con spostamento di sedime, garantendo obbligatoriamente l'allontanamento dalla strada comunale ed una distanza minima dal confine con essa di metri 5.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

Il Comune di Cavareno in fase di adozione preliminare della presente variante, in ottemperanza alle disposizioni fissate dal regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., ha provveduto a redigere l'elaborato corrispondente alla Rendicontazione Urbanistica, tramite la quale sono state verificate ed esplicitate le coerenze con gli strumenti sovraordinati.

In particolare rispetto al PUP è stata condotta una valutazione dalla quale è emerso che la presente variante non interessa alcun ambito specifico definito all'interno delle Reti ecologiche e ambientali (Rete Natura 2000 e Carta delle risorse idriche), del Sistema insediativo e reti infrastrutturali e dell'Inquadramento strutturale (Invarianti e Aree agricole del PUP). Rispetto ai contenuti del PTC stralcio della Val di Non approvato per le aree produttive (rif. d.G.P. n. 188 dd. 12/02/2021) è stata condotta una verifica di coerenza esterna, dalla quale è emerso che *le modifiche risultano coerenti con l'impianto normativo ed in particolare con il Rapporto Ambientale dello stesso e che la variante stessa risulta pienamente rispondente con gli obiettivi del PTC al fine di valorizzare i punti di forza e ridurre i punti di debolezza*. Infine per quanto riguarda la coerenza interna con il previgente strumento urbanistico ed i piani coordinati, è stato verificato che le scelte operate dalla variante risultano coerenti con l'impianto del PRG in vigore, adeguato secondo le disposizioni emanate dalla Provincia in materia urbanistica.

In conclusione verificata la coerenza della variante in argomento con il sistema della pianificazione vigente ed evidenziato che la stessa, per i relativi contenuti specifici, non incide su vincoli specifici dalla disciplina sovraordinata si *esprime parere favorevole al progetto di variante al Piano Regolatore Generale 2022 del comune di Cavareno*.

Con riferimento ai contenuti della rendicontazione sopra menzionata si coglie l'occasione per rilevare alcuni aspetti. Si evidenzia che ai fini della valutazione ambientale strategica con la normativa urbanistica provinciale fissata all'art. 20 della L.P. n. 15 del 2015 è stato di fatto superato il concetto di rendicontazione urbanistica dato dalla precedente L.P. n. 1 del 2008. Inoltre si riscontra che l'elaborato redatto corrisponde per certi aspetti alla struttura di un rapporto ambientale per certi altri ad una verifica di assoggettabilità e negli esiti trova una risoluzione tramite un parere favorevole dell'amministrazione comunale. Pertanto, va chiarito in quale delle due fattispecie rientra quanto elaborato e successivamente vanno necessariamente richiamate all'interno della deliberazione di adozione definitiva le conclusioni a cui si è giunti.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Le verifiche istruttorie condotte hanno accertato l'assenza di interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità, per l'area interessata da modifiche (V100).

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

In merito al piano in esame l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente della Provincia fa presenti le seguenti osservazioni:

"Limitatamente agli aspetti in ordine all'inquinamento acustico, pare utile rammentare che per un ordinato sviluppo dell'assetto urbanistico-edilizio è necessario seguire gli indirizzi precostituiti i quali sanciscono le condizioni per la confacente allocazione degli insediamenti urbani futuri. A tal fine, il Comune ha il compito di considerare le attività economiche già insediate sul territorio le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, a ridosso delle quali risulta utile voler evitare l'insediamento di nuovi insediamenti abitativi giacché questo potrebbero penalizzare le attività presenti sul territorio con opere accessorie straordinarie e, al contempo, penalizzare le nuove residenze che verrebbero assoggettate a più alti livelli di rumore già presenti sul territorio.

Ciò trova altresì applicazione in quei vincoli di salvaguardia dettati dalla Classificazione Acustica del territorio (ex art. 6, c. 1, lett. a), L.447/95), la quale riconosce un generale divieto di contatto tra aree che abbiano a determinare accostamenti di classi con limiti superiori a 5 dB(A), così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", evitando di fatto i c.d. "salti di classe". Qualora dunque la Classificazione Acustica sostenesse tale meccanismo di salvaguardia, ciò impedirebbe la possibilità di allontanarsi dal quell'esercizio di potere pianificatorio discrezionale che ha lo scopo di migliorare e, ove possibile, sanare quelle situazioni radicate, evitando di limitarsi a riprodurre una fotografia della situazione esistente. Ciò al fine di orientare la pianificazione a canoni di tutela dell'ambiente e della salute delle persone esposte al rumore progressivamente migliori.

Alla luce di quanto espresso, ne consegue che voler riconoscere all'interno di una Zona produttiva di livello locale (D2) una Zona residenziale di completamento (B2), inclusa nella variante V2, tale scelta risulta in contrasto con i canoni di corretta gestione del territorio propri delle destinazioni d'uso alle quali fanno riferimento le diverse Classi acustiche indicate dalla Tabella A, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e, più in generale, non pone adeguate garanzie per evitare di esporre le persone a livelli di rumore non corrispondenti alle esigenze di tranquillità e riposo, propri di ambienti domestici, essendo questi realizzati in stretta aderenza ad insediamenti produttivi esistenti, ancorché a quest'ultimi sovranga l'obbligo di rispettare limiti per tutti i ricettori presenti nel territorio ad essi circostanti."

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico

La presente variante, come riportato all'interno della valutazione allegata, non introduce modifiche ai contenuti del PUP ed il profilo normativo di riferimento rimane nell'ambito della competenza specifica in capo all'Amministrazione Comunale. Tuttavia tenuto conto dei contenuti della variante al presente piano regolatore si riportano di seguito alcune osservazioni e richieste tese a ricondurre la stessa alle sole modifiche riconducibili all'approvazione del piano attuativo in oggetto

e a dare contezza e verificare tutti gli effetti che le stesse producono sullo strumento urbanistico di livello locale.

Per quanto riguarda la Variante V1 - nuovo piano di riqualificazione urbana RU15 - e tenuto conto della definizione del nuovo articolo corrispondente 23.12 - *Piano di riqualificazione urbana area produttiva* - si richiede di stralciare il punto 1 dell'articolo 16.2 comma 11 delle presenti norme di attuazione, tenuto conto che con l'introduzione della nuova disciplina sopra citata il richiamo contenuto nello stesso risulta di fatto superfluo. A questo proposito si coglie l'occasione per segnalare che le premesse dello schema di convenzione allegato e l'articolo 6 delle norme del piano attuativo riportano erroneamente il riferimento all'articolo 16.2. quando il piano attuativo viene disciplinato in maniera specifica dal nuovo articolo 23.12.

Coerentemente con i contenuti specifici del piano attuativo allegato e dello schema di convenzione allegato si riscontra che parte della p.f. 1632 viene interessata da un intervento di ripavimentazione a carico del privato ed in favore dell'Amministrazione comunale. Pertanto, considerato che tale intervento, riferito alle opere di urbanizzazione primaria connesse al piano di recupero in argomento, rientra a pieno titolo nella convenzione quale parte integrante del piano attuativo, si richiede che la porzione corrispondente venga ricompresa all'interno del perimetro del piano attuativo stesso. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere sopra menzionate si suggerisce di verificare che i termini temporali per la realizzazione delle stesse definiti all'articolo 3 dello schema di convenzione siano congrui con quanto disposto all'articolo 5 delle norme del piano attuativo stesso per la realizzazione delle opere di interesse pubblico.

Con riferimento alla Variante V2, tramite la quale si propone la modifica della destinazione urbanistica in corrispondenza delle particelle contraddistinte dalla p.ed. 213 e dalla p.f. 102/4, da produttiva locale ad Zona residenziale di completamento B2.b, non si sollevano controindicazioni sotto il profilo urbanistico, in ragione della natura dell'immobile preesistente e del fatto che la nuova previsione urbanistica si pone in continuità con il tessuto insediativo esistente e con le caratteristiche dell'edificato esistente sorto al limite dell'abitato.

Per quanto riguarda la nuova definizione dei parametri edificatori riferiti alla *Zona produttiva locale*, definita tramite la Variante V3, tenuto conto che l'aumento del parametro corrispondente alla superficie coperta da 60% a 70% viene giustificato al fine di recuperare tramite la copertura dello stesso lo spazio corrispondente al giardino racchiuso tra gli stessi - al fine di ottenere un'area coperta di dimensioni congrue per consentire la movimentazione del materiale - considerati la consistenza della superficie coperta esistente corrispondente al 48,66% e l'estensione del giardino esistente racchiuso tra i fabbricati (superficie di circa mq 200) si ritiene che tale incremento ecceda rispetto alle necessità argomentate e vada ridimensionato anche al fine di garantire un buon livello qualitativo degli spazi aperti pertinenziali ed una buona coerenza rispetto alla densità del tessuto insediativo nel quale si inserisce. Con l'occasione si richiede inoltre che a livello cartografico il riferimento specifico normativo all'articolo 16.2 comma 11 si limiti all'area produttiva locale e non ricomprenda la nuova area residenziale, tenuto conto del richiamo alle prescrizioni nel nuovo articolo 23.12 e del contenuto specifico delle stesse.

Relativamente alla Variante V4 tramite la quale si prevede l'ampliamento dell'area produttiva fino a ricomprendere la p.f. 97/2, destinata dal piano regolatore vigente a "*zona a verde pubblico soggetta a piano attuativo perequativo TP9c*", pur prendendo atto che tale modifica non influisce sulla verifica degli standards ai sensi del D.M. 1444/68, si evidenzia la necessità di verificare tuttavia che lo stralcio dell'ambito "C" e del relativo credito edilizio - corrispondente ad un indice di utilizzazione territoriale convenzionale pari a Ut 0,24 mq/mq - dal piano attuativo TP.9, da attivarsi tramite lo strumento della compensazione, urbanistica non incida in alcun modo sui contenuti specifici di tale strumento. In particolare si dimostri che tale stralcio non rilevi per i parametri edificatori definiti per l'area residenziale (Lottizzazione Via Roen Ambiti D, E e F) all'interno dell'articolo 23.9, seppur si ritenga non ne pregiudichi l'attuazione (rif. Relazione Illustrativa). Infine con riferimento al passaggio riportato a pagina 6 della relazione illustrativa tramite il quale si specifica che "*La particella 97/2 porta con sé crediti edilizi che la proprietà si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Cavareno*" si evidenzia che il credito edilizio proveniente dall'area corrispondente necessariamente viene a decadere, poiché la capacità edificatoria attribuita all'area tramite la definizione del presente piano attuativo viene di fatto ridefinita e assegnata alla nuova area produttiva.

Cartografia

Per quanto attiene gli elaborati cartografici, all'interno del fascicolo "Estratto cartografie" paiono presenti le sole tavole di raffronto, pertanto si richiede che venga redatto anche lo stato finale.

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che tutti i documenti di piano (es. cartografia, relazione apparato normativo, etc.) dovranno porre in evidenza le integrazioni addotte e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare ed alle integrazioni e modifiche richieste tramite il presente parere. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si prospettano le osservazioni sopra riportate per la modifica e l'integrazione della variante al PRG adottata dal Comune di Cavareno al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. ROMANO STANCHINA -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI
CAVARENO
SEDE

S013/18.2.2-2023-29/AR - GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

OGGETTO: COMUNE DI CAVARENO: Approvazione piano attuativo di iniziativa privata "Riqualificazione urbana delle p.ed. 213 e 345 e delle pp.ff. 102/4 e 97/2, C.C. Cavareno" con effetto di variante al PRG – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 29 maggio 2023 - adozione definitiva (pratica n. 3003).

Con deliberazione consiliare n. 35 di data 28 novembre 2022 il Comune di Cavareno ha approvato il piano attuativo di iniziativa privata "Riqualificazione urbana delle p.ed. 213 e 345 e delle pp.ff. 102/4 e 97/2, C.C. Cavareno". Il Comune ha trasmesso gli atti in data 15 febbraio 2022, data rispetto alla quale è stato possibile dare avvio alla fase di valutazione. Tramite l'approvazione dello strumento attuativo sopra citato viene proposta la modifica alle previsioni del PRG, pertanto la delibera comunale di approvazione del predetto piano attuativo ha costituito provvedimento di adozione preliminare della variante al PRG secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 39, comma 2, lettera jbis) della l.p. 15/2015.

Con nota trasmessa il 31 marzo 2023, prot. n. 252853, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha inviato al Comune di Cavareno il proprio parere n. 12/23 di data 31 marzo 2023 affinché l'Amministrazione potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione consiliare n. 18 di data 29 maggio 2023, il Comune di Cavareno ha definitivamente adottato la variante in oggetto, pervenuta il 6 giugno 2023, prot. n. 436235, determinando l'avvio del procedimento di approvazione del piano. La deliberazione di adozione definitiva informa dell'avvenuto deposito presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi della documentazione approvata con la deliberazione consiliare 35/2022. Relativamente ai contenuti della variante definitivamente adottata, la delibera rende noto che durante il periodo di deposito degli atti della prima adozione non sono pervenute osservazioni. La delibera conferma che verificato che non vi sono aree gravate del vincolo di uso civico, non è necessario attivare la procedura di cui all'art. 18 della l.p. 14 giugno 2005, n.6.

Con nota di data 9 giugno 2023, prot. n. 449784, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento richiedendo, chiarimenti in merito alla presenza in seduta di adozione definitiva di un consigliere comunale - in considerazione del suo allontanamento in seduta di adozione preliminare - e la trasmissione dello schema di convenzione quale elaborato del piano

attuativo in oggetto. Il Comune di Cavareno tramite nota pervenuta in data 19 giugno 2023 con prot. n. 473115 in risposta alla richiesta sopra citata precisa che *"la presenza del consigliere [...] in adozione preliminare, non ha alcuna rilevanza da un punto di vista di incompatibilità all'adozione del provvedimento stesso"* inoltre comunica che provvede a trasmettere lo schema di convenzione allegato in delibera.

Con riferimento al contenuto dei chiarimenti forniti tramite la nota trasmessa dal Comune di Cavareno il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con note di data 20 giugno 2023, prot. n. 480597, e di data 13 luglio 2023, prot. n. 547352, sospende nuovamente i termini del procedimento e chiede rispettivamente che vengano articolate le delucidazioni fornite e si provveda a trasmettere l'elaborato del piano attuativo "schema di convenzione", indicato in delibera, ma ancora non presente tra gli elaborato trasmessi.

Successivamente tramite nota di data 18 luglio 2023, prot. n. 557366, il Comune di Cavareno precisa che la presenza e l'assenza del consigliere comunale di cui alle precedenti note *non ha alcuna rilevanza da un punto di vista di incompatibilità all'adozione del provvedimento stesso, rispetto a quanto indicato dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 art. 65, comma 2.* Tramite la medesima nota si provvede inoltre a trasmettere lo schema di convenzione allegato alla deliberazione sopra citata.

All'interno dell'elaborato denominato *"Recepimento prescrizioni e controdeduzioni"* l'Amministrazione ha inteso affrontare il parere espresso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, approfondendo ulteriormente le motivazioni in riferimento alle scelte condotte ed esplicitando le integrazioni e le modifiche prodotte in recepimento alle richieste contenute nel suddetto parere. Tuttavia si ritiene che permangano degli aspetti che andranno risolti sulla base delle indicazioni riportate di seguito.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

In tema di valutazione strategica dei piani, il Comune di Cavareno in fase di adozione definitiva ha specificato che l'analisi condotta in applicazione dei contenuti di cui all'articolo 20 della l.p. 15/2015 si è basata su una serie di verifiche preliminari (Interesse di zone facenti della "rete Natura 2000"; Assoggettabilità a VIA (screening); Effetti significativi sull'ambiente; Coerenza interna con il PRG in vigore ed esterna con PUP e PTC) dalla quale era emerso che per la variante in argomento non si riscontravano elementi che potessero indurre effetti significativi sull'ambiente. Inoltre, dalla *Verifica di assoggettabilità* condotta è emerso che *Sulla base delle verifiche effettuate relative alla coerenza con il PUP PTC ed aree del sistema Natura 2000, e viste le caratteristiche degli interventi previsti con la variante che non modificano la sostanziale previsione del PRG in vigore, confermando le misure mitigative per garantire piena compatibilità delle attività produttive interne al Piano Attuativo con le aree circostanti già destinate a residenza e servizi pubblici, si certifica l'assoluta mancanza di elementi che possano condurre con la presente variante ad effetti ambientali di nessun livello.* Pertanto nelle conclusioni si certifica che *la variante di piano non è assoggettabile alla Valutazione ambientale strategica e conseguente redazione del Rapporto Ambientale.*

A questo proposito pur prendendo atto di quanto specificato si evidenzia che, contrariamente da quanto affermato all'interno della documentazione prodotta, l'avvenuta *"approvazione della procedura di autovalutazione"* e le conclusioni a cui si è giunti non sono state richiamate all'interno della deliberazione di adozione definitiva.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

In merito al piano in esame, tenuto conto delle controdeduzioni sviluppate e fornite in fase di adozione definitiva, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente della Provincia fa presenti le seguenti osservazioni:

"Come espresso in prima adozione si ritiene che la scelta di voler riconoscere all'interno di una Zona produttiva di livello locale (D2) una Zona residenziale di completamento (B2), inclusa nella variante V2, risulti in contrasto con i canoni di corretta gestione del territorio non ponendo adeguate garanzie per evitare di esporre le persone a livelli di rumore non corrispondenti alle esigenze di tranquillità e riposo, propri di ambienti domestici, essendo questi realizzati in stretta aderenza ad insediamenti produttivi esistenti, ancorché a quest'ultimi sovvenga l'obbligo di rispettare limiti per tutti i ricettori presenti nel territorio ad essi circostanti."

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico

Con riferimento alla Variante V1 - nuovo piano di riqualificazione urbana RU12 - si prende atto che i contenuti delle norme riferibili alle destinazioni definite in occasione della presente variante sono state correttamente coordinate. Tuttavia si coglie l'occasione per richiedere che venga risolto il refuso riscontrato all'interno dell'articolo 16.2, comma 11, PU.12 anziché RU.12 e per ribadire che le premesse dello schema di convenzione allegato e l'articolo 6 delle norme del piano attuativo riportano erroneamente il riferimento all'articolo 16.2. quando il piano attuativo viene disciplinato in maniera specifica dal nuovo articolo 23.12.

Relativamente all'intervento di ripavimentazione a carico del privato, proposto dall'Amministrazione comunale, in fase di prima adozione si richiedeva che la corrispondente porzione di p.f. 1632 venisse ricompresa all'interno del perimetro di piano attuativo, considerata la natura delle opere ed il fatto che le stesse rientrano a pieno titolo nello schema di convenzione allegato in quanto parte integrante alla delibera di approvazione dello strumento attuativo. A questo proposito l'Amministrazione comunale specifica quanto segue, *Verificato che le opere di manutenzione straordinaria sono da realizzare all'esterno del piano attuativo e riguardano la viabilità locale esistente conformemente alle indicazioni di PRG e che le stesse non sono oggetto della variante al PRG ma sono opere richieste dall'amministrazione in sede di definizione della convenzione, non risulta necessario estendere il perimetro del piano attuativo stesso. Sarà la convenzione, e gli allegati di piano attuativo, che definiranno nel dettaglio l'entità e la localizzazione delle opere di manutenzione delle infrastrutture esistenti.* A questo proposito compreso il fine, che pare assumere valenza contrattuale piuttosto che urbanistica, non è chiaro il rinvio alla convenzione ed al piano attuativo per la definizione dell'entità e della localizzazione di tale opere (rif. contenuti *Recepimento prescrizioni e controdeduzioni* allegata alla variante) inoltre si invita il Comune a gestire la partita al di fuori dello strumento urbanistico (rif. contenuti *Relazione*), segnalando che sono assenti nella l.p. 15/2015 profili normativi di riferimento.

Relativamente alla definizione dei nuovi parametri edificatori riferiti alla Zona produttiva locale, corrispondente alla Variante V3, si prende atto del ridimensionamento proposto per il valore riferito a rapporto di copertura rispetto alla proposta iniziale. Pertanto, in considerazione delle necessità argomentate, si ritiene che il valore in percentuale pari al 65% previsto per il parametro riferito all'indice di copertura consenta di garantire, in funzione degli spazi aperti racchiusi dai fabbricati esistenti, delle aree coperte di dimensioni congrue per consentire la movimentazione del materiale e, al tempo stesso, mantenga un buon livello di coerenza con l'impianto esistente e con le aree a vocazione produttiva presenti in zona. In merito ai richiami riportati all'interno degli elaborati grafici si rileva che la versione definitiva assicura una maggior corrispondenza con la disciplina di cui alle norme di attuazione.

Con riferimento alla Variante V4 - tramite la quale si prevede l'ampliamento dell'area produttiva fino a ricomprendere la p.f. 97/2, destinata dal piano regolatore vigente a "*zona a verde pubblico soggetta a piano attuativo perequativo TP9c*" - si prende atto che tale modifica non influisce sulla verifica degli standards ai sensi del D.M. 1444/68 e - tenuto conto delle verifiche condotte con riferimento alla capacità insediativa generata dall'attuazione del piano perequativo PA.9 - non rilevi per i parametri definiti per l'area residenziale racchiusa dagli ambiti D, E e F e di conseguenza non incida in alcun modo sui contenuti specifici di tale strumento. Infine si riconosce che i contenuti della relazione vengono aggiornati rispetto alla decadenza del credito edilizio dovuta alla mancata cessione dell'area identificata dalla p.f. 97/2.

Conclusione

Ciò premesso, al fine di proseguire con l'iter di approvazione si chiede di modificare i contenuti della variante al PRG in oggetto, come sopra descritto. Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna degli elaborati in formato digitale modificati secondo quanto sopra indicato.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

Spett.le
AL COMUNE DI CAVARENO
SEDE

S013/2023/18.2.2-2023-29/GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: COMUNE DI CAVARENO: Approvazione piano attuativo di iniziativa privata "Riqualficazione urbana delle p.ed. 213 e 345 e delle pp.ff. 102/4 e 97/2, C.C. Cavareno" con effetto di variante al PRG – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 29 maggio 2023 - adozione definitiva (pratica n. 3003).

Con la presente si invia il parere del Settore ambientale dell'Agencia provinciale per la protezione dell'ambiente sulle modifiche apportate alla variante del PRG in oggetto a seguito del parere sull'adozione definitiva d.d. 11/08/2023 n. prot. 621975.

Considerato che tale parere richiede, viste le nuove destinazioni urbanistiche proposte in variante, che sia operato un aggiornamento della Classificazione Acustica del territorio (riconoscendo *alla zona produttiva la "Classe IV - Aree di intensa attività umana"* e *all'attigua zona residenziale la "Classe III-Aree di tipo misto"*) e che il comune assuma *"per sciogliere le riserve avanzate in occasione dei precedenti richiamati contributi e per riconoscere come "accoglibile" la proposta avanzata all'interno del Piano attuativo RU.12 - Riqualficazione urbana area produttiva, così come da ultimo modificata"* un "formale impegno" in tal senso, si chiede all'amministrazione comunale di trasmettere l'impegno ad effettuare - in occasione del prossimo aggiornamento della Classificazione Acustica del territorio – anche la modifica su riportata.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATI: parere del Settore ambientale dell'Agencia provinciale per la protezione dell'ambiente


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore qualità ambientale**

Via Mantova, 16 – 38122 Trento

T +39 0461 497771

F +39 0461 497759

pec sqa.appa@pec.provincia.tn.it

@ sqa.appa@provincia.tn.it

web www.appa.provincia.tn.it


 Spettabile
 Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
 Ufficio per la pianificazione urbanistica e il
 paesaggio

SEDE

S305/2023/18.2.2-2023-37/MaM/LuM-me

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Piano attuativo "Riqualficazione urbana delle p.ed. 213 e 345 e delle pp.ff. 102/4 e 97/2 C.C. Cavareno" con effetto di variante al PRG. Rif.to delib. cons. n. 18 del 29.05.2023 – post adozione definitiva (prat. 3003).
 Comune di Cavareno
 Parere.

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere prot. n. 893851 dd. 30.11.2023 inerente il piano attuativo in oggetto, preme osservare quanto segue.

Gli aspetti che legano lo sviluppo del territorio alle prerogative di salvaguardia ex art. 4, c. 1, lett. a), L.447/95, hanno già avuto modo di venire ampiamente espressi in occasione dei precedenti riscontri presentati da questo Servizio nelle note prot.li nn. 196916 dd. 13.03.2023 e 607048 dd. 07.08.2023, nel corso delle quali sono stati sollevati gli elementi di contrasto che potrebbero indurre un prevedibile quanto possibile futuro conflitto tra due realtà, quella produttiva da un lato e quella residenziale dall'altro, contrapposte.

Pur tuttavia, riconoscendo nelle modifiche adottate nelle Norme di Attuazione (NdA) un fattivo e costruttivo intento di limitare la produzione dei rumori, includendo appositi vincoli di salvaguardia a carico della realtà produttiva insediata, richiamati all'interno dall'art. 23.12 delle NdA, compreso il previsto inserimento di una fascia "cuscinetto" a Verde privato interposta tra la zona produttiva (D2.1) e la zona residenziale di completamento (B2.b) interne al perimetro del Piano di riqualficazione urbana RU.12 - ancorché tale fascia conservi dei limiti dimensionali ridotti a causa della preesistente locazione del corpo di fabbrica ad uso abitativo e, comunque, insufficiente per

assicurare un adeguato abbattimento del rumore per semplice distanza - viene richiamata la necessità che il Comune, in occasione del prossimo aggiornamento della Classificazione Acustica del territorio, sulla scorta delle modifiche intervenute dallo strumento urbanistico in discussione ed al fine di evitare di innescare un c.d. "salto di classe" vietato dalla legge n. 447 del 26 ottobre 1995, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", voglia riconoscere alla predetta zona produttiva la Classe IV - Aree di intensa attività umana e dell'attigua zona residenziale la Classe III - Aree di tipo misto. Ciò sia per consolidare i vincoli edilizi fissati dalle NdA, sia per limitare i futuri sviluppi relativi all'insediamento di apparecchiature o attività che possano risultare lesive delle esigenze abitative.

Qualora la condizione suesposta venisse condivisa dall'Amministrazione locale, attraverso formale impegno, si ravvedono sussistere sufficienti ragioni per sciogliere le riserve avanzate in occasione dei precedenti richiamati contributi e per riconoscere come "accoglibile" la proposta avanzata all'interno del Piano attuativo RU.12 - Riqualificazione urbana area produttiva, così come da ultimo modificata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott.ssa Raffaella Canepel -



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Per informazioni:
ing. Mario Mazzurana
tel. 0461/497788
e-mail: mario.mazzurana@provincia.tn.it

geom. Luciano Mattevi
tel. 0461/493066
e-mail: luciano.mattevi@provincia.tn.it

ELABORATI DI VARIANTE CAVARENO 3003

Impronta	Nome Originale
V1 A39A651D9E51835F0CC76DA77594DAD052DAA26F1187A3E210CB442DBEE7B6E6	3003APPROVATO_07 Tav.B.3 - Insediativo sc 5.000_xGP-signed_signed.pdf
V1 A23194DD9F0B3F8BEC694E5630B2151D9F3FAD73DC1FCF1F779CD39B9CB551B7	3003APPROVATO_06 Tav.B.1 - Insediativo sc 2.000_xGP-signed_signed.pdf
V1 670DD9015FAD778CE1061F5AA6CC3BC98CAA645AE435B2A5EACF567929455AA0	3003APPROVATO_05 Recepimento prescrizioni e Controdeduzioni_xGP-signed_signed.pdf
V1 CB35BF9043F120F73EB1A864DFBDB48C24B2F5F612A139D3DEB3E23F153B40B2	3003APPROVATO_04 Norme di Attuazione Testo finale Coordinato_xGP-signed_signed.pdf
V1 664C27C097A84E6EBAD048AF7ABFE2972479D4E342376E5028E199D4D7937031	3003APPROVATO_03 NdA_PRG_Var_1-2022_Raffronto_xGP-signed_signed.pdf
V1 30A4E111DBFA9C72A67D102AFFE070AEC9840F5DB4EC19CD38369F5F605857CE	3003APPROVATO_02 Estratti cartografici_xGP-signed_signed.pdf
V1 998C784032942A038A11B62784A39E86A33CA2D4131870BD26FC788D3B3E1D0A	3003APPROVATO_01 Relazione_Var 2022_PA Revo_xGP-signed_signed.pdf